

In vigore il decreto che disciplina le modalità di attuazione dell'art. 96 della legge n. 342/2000

Via ai contributi al no-profit

Erogazioni per l'acquisto di autoambulanze e beni strumentali

DI ANNA IRRERA

Al via i contributi al no-profit per l'acquisto di ambulanze o beni strumentali necessari per svolgere attività di utilità sociale. Lo ha previsto il decreto n.177/2010 (G.U. anno 151° numero 255) del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in vigore dal 30 ottobre 2010 e contenente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge n. 342/2000. Le domande vanno trasmesse al ministero del lavoro (Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, via Fornovo n. 8, 000192 Roma) entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati gli acquisti o le acquisizioni tramite leasing. Entro 120 giorni da tale scadenza il ministero comunicherà, con decreto del Direttore generale pubblicato nella G.U., l'esito dell'esame delle domande ammesse. L'eventuale erogazione avverrà mediante accredito bancario o postale entro 90 giorni dalla pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale. Soggetti beneficiari: le organizzazioni di volontariato costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'articolo 3 della l. 266/1991 e iscritte nei registri previsti dalla stessa legge e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Il contributo, non cumulabile con altro erogato dalle amministrazioni pubbliche e concernente il medesimo bene, è concesso per l'acquisto o l'acquisizione mediante contratto di leasing di: autoambulanze; beni strumentali utilizzati direttamente e esclusivamente per attività di utilità sociale che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni; e beni acquistati da Onlus da donare a strutture sanitarie pubbliche. Sono esclusi i beni immobili o gli altri beni strumentali impiegati esclusivamente per l'organizzazione e il funzionamento dell'ente stesso. Quanto ai limiti, è previsto innanzitutto che il bene venga utilizzato unicamente dai diretti beneficiari e strettamente per le attività indicate dal decreto stesso. In

secondo luogo, per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto o dalla data di sottoscrizione del leasing, il bene non potrà essere venduto o ceduto a terzi. Tale limite è derogabile nel caso in cui la vendita o la cessione, effettuata prima dei cinque anni, avvenga in favore di un'altra Onlus o organizzazione di volontariato. Si specifica però, che detta operazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal ministero del lavoro e il relativo corrispettivo non potrà comunque superare la differenza tra il valore di mercato del bene ceduto e il contributo ricevuto. L'Onlus o l'organizzazione cessionaria potrà inoltre continuare a fare richiesta del contributo per i canoni rimanenti fino al riscatto a conclusione del contratto di leasing. Le risorse annualmente destinate a tale iniziativa, provverranno dal Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla l. n.449/1997 e saranno così suddivise: 60% per l'acquisto di autoambulanze; 35% per l'acquisto di beni strumentali; 5% per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie.

